



CM VI / CRONOLOGICO N° 4 (Pg. 65468)
IN DATA 21/2/2019



COMUNE DI GENOVA
MUNICIPIO VI MEDIO PONENTE

PATTO DI COLLABORAZIONE PER LA CATALOGAZIONE DI VOLUMI DONATI DA PRIVATO PROPEDEUTICA ALL'INSERIMENTO DEGLI STESSI NELLE RACCOLTE DELLE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO DEL COMUNE

(ESENTE DA BOLLO AI SENSI ART. 16 DELLA TABELLA ALL. B) DEL D.P.R. 26.10.1972 N. 642)

Nella sede degli uffici municipali situati in Via Sestri 34 in esecuzione della determinazione dirigenziale numero 306.0.0 - 4 del 24/01/2019 che ha approvato il patto di collaborazione in oggetto

**TRA
II COMUNE DI GENOVA**

con sede legale in Genova, Via Garibaldi 9, C.F. e P.I. 00856930102, qui rappresentato da: Dott.ssa Rosanna Garassino, nella sua qualità di Direttore del Municipio VI Medio Ponente in virtù del provvedimento sindacale numero 230 del 28/06/2018 ed ai sensi del vigente regolamento per la disciplina dei contratti, domiciliato nella sua qualità di Direttore del Municipio VI Medio Ponente presso la sede suddetta, di seguito denominato "Municipio";

E

Il Sig. _____, nato a _____, residente a _____
e di seguito denominato "Proponente";

PREMESSO

- che l'articolo 118, comma 4, della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- che il Comune di Genova, in accoglimento di tale principio, con deliberazione di Consiglio comunale 51/2016 ha approvato apposito regolamento che disciplina la collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani ("Regolamento sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione");
- che il Comune di Genova ha individuato, con provvedimento determinazione dirigenziale numero 100.0.0.- 2 del 26/01/2017 l'unità operativa Ufficio Partecipazione e Dialogo con i cittadini della direzione Gabinetto del Sindaco quale struttura che svolge attività di coordinamento, mediazione, supporto e monitoraggio a favore di cittadini, Municipi e Direzioni nel corso della stesura dei patti di collaborazione come frutto di un lavoro di dialogo e confronto;

U. Pizzarello

W

- che il Comune di Genova ha approvato, con delibera di Giunta numero 270 del 24/11/2016, lo schema-tipo di patto evidenziando che il contenuto di ciascun patto va adeguato al grado di complessità degli interventi previsti e alla durata concordati in fase di co-progettazione, regolandosi in base alle specifiche necessità;
- che il Comune di Genova ha individuato quale responsabile della sottoscrizione e stipula del presente patto di collaborazione la Dirigente Dott.ssa Rosanna Garassino con provvedimento numero 230 del 28/06/2018;
- che il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi o loro formazioni sociali concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi che qualificano la convivenza civile;
- che il patto di collaborazione stabilisce un rapporto di reciproca fiducia e presuppone che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale;

CONSIDERATO

- che il Proponente ha comunicato al Municipio la disponibilità a donare dei volumi di sua proprietà,
- che il Municipio, con Deliberazione di Giunta n.54 del 3 dicembre 2018 ha accettato la donazione e,
- che il Municipio ha individuato come ambito ove custodire temporaneamente i libri donati un locale in Villa Spinola, immobile ad uso istituzionale di civica proprietà sito in viale Narisano, 12;
- che il Municipio ha stabilito che il Proponente possa predisporre la catalogazione del materiale bibliografico donato nel suddetto locale di Villa Spinola;
- che a conclusione della catalogazione verrà proposto alle Biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano del Comune l'elenco del materiale bibliografico per verificarne l'interesse all'eventuale inserimento delle opere nelle proprie raccolte;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DEL PATTO DI COLLABORAZIONE ORDINARIO

Il presente patto di collaborazione disciplina, ai sensi del vigente Regolamento in materia, una proposta di tipo ordinario ai sensi degli artt. 7 e 8 dello regolamento medesimo. L'oggetto della proposta di collaborazione è il seguente:
catalogazione di volumi donati da privato propedeutica all'inserimento degli stessi nelle raccolte delle Biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano (SBU) del Comune

ART. 2 - OBIETTIVI DEL PATTO DI COLLABORAZIONE

Il presente patto di collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Municipio ed il Proponente per la realizzazione delle attività e degli interventi concordati in fase di coprogettazione. La fase di coprogettazione potrà essere riaperta anche in corso di realizzazione delle attività, al fine di concordare gli eventuali adeguamenti di cui sia emersa l'opportunità.

Nello specifico, gli obiettivi che la collaborazione persegue sono: la catalogazione del materiale da donare, in quanto il Sistema Bibliotecario Urbano, attraverso lo strumento che stabilisce l'accettazione o meno dei libri proposti, denominato "Carta dei doni", prevede che il donatore trasmetta un elenco del materiale che intende donare;

G. Garassino

[Signature]

ART. 3 - MODALITÀ DI COLLABORAZIONE

Il Municipio ed il Proponente si impegnano ad operare:

- in spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza;

- ispirando le proprie relazioni ai seguenti valori e principi generali: fiducia reciproca; pubblicità e trasparenza; responsabilità; inclusività e apertura; promozione dei diritti, pari opportunità e contrasto delle discriminazioni; sostenibilità; proporzionalità; adeguatezza e differenziazione; informalità; autonomia civica; policentrismo e prossimità.

In particolare le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri uffici interni od enti esterni alla civica amministrazione, perseguendo gli obiettivi indicati al punto 2 del presente patto rispetto dei principi del suddetto regolamento.

Pertanto:

il Municipio si impegna a:

a consentire al proponente l'accesso al locale denominato stanza 46 presso Villa Spinola, immobile ad uso istituzionale di civica proprietà sito in viale Narisano, 12, nei limiti dell'orario di apertura degli Uffici ad esclusione del giovedì dalle ore 9,00 alle ore 14,00 ed ogni qual volta lo richieda il personale ivi presente;

a dare l'informazione necessaria con le azioni ed i comportamenti utili a garantire una "Gestione dell'emergenza" in caso di pericolo grave e immediato.

Il Proponente si impegna a:

svolgere la catalogazione in oggetto alle condizioni sopra descritte e a seguire quanto comunicato dal Municipio in caso si verifichi un pericolo grave ed immediato così come stabilito nel Piano di Gestione dell'Emergenza relativo all'immobile in argomento, .

ART. 4 - MODALITÀ DI FRUIZIONE COLLETTIVA

Le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del presente patto sono le seguenti:

La donazione e la catalogazione del materiale bibliografico consentirà di arricchire di nuovi volumi le Biblioteche Comunali e, di conseguenza, permetterà ai cittadini utenti di poterne usufruire;

ART. 5 - STRUMENTI DI COORDINAMENTO

Il Municipio ed il Proponente concordano di organizzare periodici incontri per monitorare l'andamento dell'attività di catalogazione.

ART. 6 - RESPONSABILITÀ

Il proponente, per l'attuazione delle attività di cui all'art.2, si impegna ad attenersi alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro disciplinate dal D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.

ART. 7 - ASSICURAZIONI E GARANZIE

Nell'ambito delle attività descritte per lo svolgimento di tale collaborazione sarà operativa la polizza assicurativa di "Responsabilità Civile Verso Terzi" del Comune di Genova.

La copertura assicurativa non è operante per il proponente se ritenuto direttamente responsabile di danni derivanti a cose o persone, durante l'esecuzione del suo intervento, se causati da personale imprudenza, negligenza o colpa grave.

Il proponente è responsabile di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati.

G. Brunetti

ART. 8 - TRASPARENZA, MISURAZIONE E VALUTAZIONE

Il Municipio si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle attività tramite incontri di verifica.

ART. 9 - FORME DI SOSTEGNO

Con particolare riferimento a quanto disposto nel Capo IV - Forme di sostegno - del Regolamento, il Municipio, come concordato in fase di co-progettazione, autorizza il Proponente ad accedere al locale in Villa Spinola individuato quale deposito dei libri donati, affinché possa procedere alla loro catalogazione;

ART. 10 - CONTROVERSIE

La gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione descritta è da definire in prima istanza amichevolmente. Per altre eventuali controversie si esperisce il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 20 del Regolamento.

ART. 11 - SANZIONI E RIVALSA

L'inosservanza delle clausole concordate comporta la risoluzione del patto.

ART. 12 - DURATA, SOSPENSIONE E REVOCA

Il presente patto di collaborazione ha validità a partire dalla sottoscrizione fino al compimento della catalogazione. È onere del Proponente dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente patto. Il Municipio, per sopravvenuti motivi di interesse generale, può disporre la revoca del presente patto.

ART. 13 - DISPOSIZIONI SUGLI IMPATTI DELLA COLLABORAZIONE

L'impatto della collaborazione consiste nel riuscire a catalogare i volumi donati dal proponente, attività propedeutica all'inserimento degli stessi nelle raccolte delle Biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano (SBU) del Comune

ART. 14 - NORMA FINALE

Per quanto non espressamente convenuto vale quanto disposto dal "Regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la gestione e la rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni urbani".

Letto, confermato e sottoscritto.

Data 21, 2, 2018

Il Direttore del Municipio
Dott.ssa Rosanna Garassino

Il Proponente